
# Introduzione

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione. La Commissione rimane convinta che un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione sulla base dell'accordo di recesso, sottoscritto dal governo del Regno Unito e approvato dal Consiglio europeo (Articolo 50) il 25 novembre 2018, costituisca la soluzione migliore. La Commissione continua a concentrarsi su tale obiettivo. Tuttavia, a due giorni dal termine del 12 aprile 2019 fissato in seguito alla proroga stabilita dal Consiglio europeo[[1]](#footnote-2), aumenta notevolmente la probabilità di un recesso disordinato del Regno Unito dall'Unione.

# Diritti di soggiorno dei cittadini

A decorrere dalla data del recesso i cittadini del Regno Unito[[2]](#footnote-3) che risiedono nell'UE non saranno più cittadini dell'UE e di conseguenza non godranno più dei diritti di libera circolazione[[3]](#footnote-4). Essi saranno automaticamente soggetti alle norme generali applicabili ai cittadini di paesi terzi nell'UE. Per converso, i cittadini dell'UE che risiedono nel Regno Unito non saranno più tutelati dalle norme dell'UE sulla libera circolazione. Questa situazione avrà conseguenze sul diritto di soggiornare e di lavorare nel luogo in cui tali cittadini del Regno Unito e dell'UE attualmente vivono.

## Garantire il mantenimento del diritto di soggiorno ai cittadini del Regno Unito che già risiedono nell'UE

La Commissione ha sempre sostenuto che la tutela dello status giuridico dei cittadini del Regno Unito attualmente residenti nell'UE costituisce una priorità e ha invitato gli Stati membri a dare prova di generosità nei loro confronti. Le situazioni che interessano il diritto di soggiorno dei cittadini del Regno Unito negli Stati membri dell'UE a 27 sono diverse; per alcune di esse sono state adottate misure di emergenza nazionali, mentre altre sono adeguatamente disciplinate dalle norme esistenti.

Negli ultimi mesi gli Stati membri dell'UE a 27 hanno predisposto misure nazionali di emergenza in un processo coordinato dalla Commissione per **garantire un soggiorno continuativo legale nel periodo immediatamente successivo a un eventuale recesso senza accordo per tutti i cittadini del Regno Unito che già risiedono legalmente** in uno Stato membro al momento del recesso. Tali misure agevoleranno anche l'attraversamento delle frontiere interne ed esterne dell'UE subito dopo il recesso.

Benché il coordinamento volontario delle azioni degli Stati membri miri a garantire una strategia coerente, gli approcci e le procedure scelti dagli Stati membri possono essere diversi a seconda della loro situazione individuale. Ciascuno Stato membro affronta infatti sfide diverse in funzione del numero di cittadini del Regno Unito residenti nel suo territorio e del suo sistema giuridico e amministrativo.

Gli Stati membri hanno preso i provvedimenti necessari per adottare in tempo utile le misure nazionali, delle quali hanno informato la Commissione. Quest'ultima redige e pubblica sulle sue pagine web dedicate alla preparazione alla Brexit[[4]](#footnote-5) una panoramica aggiornata con le più recenti misure nazionali introdotte dagli Stati membri dell'UE a 27 per informare i cittadini del Regno Unito che risiedono nell'Unione in merito ai loro diritti. A livello nazionale gli Stati membri stanno adottando numerose iniziative per comunicare con i cittadini del Regno Unito che risiedono sul loro territorio[[5]](#footnote-6). La Commissione osserva che le misure necessarie sono ormai in vigore. **La Commissione esorta gli Stati membri che non hanno ancora ultimato le loro procedure di adozione a farlo quanto prima**.

Le misure degli Stati membri sono ampiamente convergenti, con alcune differenze nell'ambito di applicazione preciso, in relazione ai cittadini del Regno Unito che già risiedono nel loro territorio. La maggior parte degli Stati membri ha optato per una forma di normativa nazionale mirata di "regolarizzazione" permanente o temporanea. In molti Stati membri lo status e i diritti previsti si ispirano alla direttiva sulla libera circolazione[[6]](#footnote-7) o all'accordo di recesso. Alcuni Stati membri sottolineano l'importanza della reciprocità da parte del Regno Unito quale principio guida nelle loro misure nazionali.

I cittadini del Regno Unito che già soggiornano legalmente in uno Stato membro da più di 5 anni hanno **accesso allo status di soggiornante di lungo periodo nell'UE**, purché siano rispettate le condizioni previste dalla direttiva 2003/109/CE**[[7]](#footnote-8)**. Si tratta di uno status ben consolidato nello Stato membro di residenza, ancorato al diritto dell'Unione[[8]](#footnote-9), che garantisce la parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro e il diritto di trasferirsi, lavorare o studiare in un altro Stato membro dell'UE purché siano soddisfatte determinate condizioni[[9]](#footnote-10). La Commissione ricorda che i periodi di soggiorno legale trascorsi da cittadini del Regno Unito in uno degli Stati membri dell'UE a 27 prima della data del recesso devono essere considerati periodi di soggiorno legale trascorsi in uno Stato membro dell'Unione europea a norma della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[[10]](#footnote-11).

La Commissione invita gli Stati membri a prendere in considerazione ulteriori misure per garantire la legalità del soggiorno continuativo di tutti i cittadini del Regno Unito che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri dell'UE a 27 alla data del recesso (specialmente per coloro che risiedono in uno Stato membro da meno di 5 anni) dopo la scadenza delle misure temporanee di emergenza. Se non viene concesso preventivamente lo status permanente, questo punto finale può variare a seconda dell'approccio scelto dallo Stato membro interessato e richiedere da diversi mesi a diversi anni dopo il recesso.

## Diritti dei cittadini del Regno Unito che entrano nell'UE dopo la data del recesso

Per i **soggiorni di breve durata** (fino a 90 giorni in un arco di 180) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato un regolamento in virtù del quale i cittadini del Regno Unito[[11]](#footnote-12) sono esentati dall'obbligo del visto a condizione che vi sia reciprocità per i cittadini dell'Unione da parte del Regno Unito[[12]](#footnote-13).

I cittadini del Regno Unito che arrivano nell'UE dopo la data del recesso per **soggiorni di più lunga durata** (oltre 90 giorni e per qualsiasi finalità) dovranno conformarsi alle norme dell'UE e nazionali sulla migrazione legale applicabili ai cittadini di paesi terzi[[13]](#footnote-14). Tali norme consentono in particolare di autorizzare, nel rispetto dei criteri pertinenti, il soggiorno per motivi di lavoro[[14]](#footnote-15), studio o attività di ricerca o il ricongiungimento a un familiare nell'UE.

## Mantenimento del diritto di soggiorno per i cittadini dell'UE che già risiedono nel Regno Unito

La Commissione pone come priorità la protezione dello status giuridico dei cittadini dell'UE che già risiedono nel Regno Unito, anche se questa diventerà una questione di competenza nazionale del Regno Unito, allo stesso modo in cui si impegna a garantire lo status dei cittadini del Regno Unito che già risiedono legalmente nell'UE. La Commissione ha pertanto accolto con favore le rassicurazioni e le misure politiche adottate dal Regno Unito, che garantiranno che, anche in assenza di un accordo[[15]](#footnote-16), siano tutelati i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito mediante il cosiddetto "status di cittadino dell'UE stabilmente residente"[[16]](#footnote-17).

Gli uffici di rappresentanza della Commissione nel Regno Unito e i servizi competenti a Bruxelles monitorano e analizzano attentamente le misure preparatorie adottate dal Regno Unito per convertire gli annunci programmatici in atti legislativi e azioni concrete, al fine di verificare che lo status dei cittadini dell'UE sia adeguatamente garantito. La Commissione invita le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nel Regno Unito a continuare a coordinarsi con la rappresentanza della Commissione nel Regno Unito per fornire informazioni e consulenza tecnica e giuridica ai cittadini dell'UE nel Regno Unito secondo le necessità[[17]](#footnote-18).

# Diritti dei cittadini in materia di sicurezza sociale

Nel caso di un recesso senza accordo le norme dell'Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non si applicheranno più al Regno Unito e nel suo interno. In assenza di misure di emergenza, sarebbero a rischio i diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini dell'UE a 27 e del Regno Unito che hanno coinvolto il Regno Unito e che si basano su fatti ed avvenimenti verificatisi e periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati prima della data del recesso.

Sono state adottate misure di emergenza sia a livello di Unione che a livello nazionale.

## Regolamento di emergenza sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Il 25 marzo 2019 è stato adottato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione[[18]](#footnote-19).

Questo regolamento di emergenza, che è unilaterale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, si applicherà a decorrere dalla data di un recesso disordinato. Il regolamento è applicabile alle seguenti persone:

* ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che si trovano o si sono trovati in una situazione che coinvolge il Regno Unito anteriormente alla data del recesso, nonché ai loro familiari e superstiti;
* ai cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri anteriormente alla data del recesso, nonché ai loro familiari e superstiti.

Ai sensi del regolamento gli Stati membri continueranno ad applicare:

* il principio della totalizzazione per quanto riguarda periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati nel Regno Unito anteriormente alla data del recesso;
* il principio dell'assimilazione per quanto riguarda prestazioni o redditi acquisiti e fatti o avvenimenti verificatisi nel Regno Unito anteriormente alla data del recesso e
* il principio della parità di trattamento quanto riguarda ogni situazione verificatasi anteriormente alla data del recesso.

Il regolamento non si applica a fatti e periodi successivi al recesso, né contempla il principio dell'esportabilità delle prestazioni in denaro verso il Regno Unito.

## La strategia coordinata unilaterale di emergenza

Tutti gli Stati membri dell'UE a 27 sono stati invitati[[19]](#footnote-20) ad adottare successivamente al recesso una strategia coordinata unilaterale di emergenza che integrerebbe il regolamento nel garantire la più ampia protezione possibile alle persone interessate dal recesso.

Analogamente al regolamento, anche la strategia coordinata si applicherebbe a tutte le persone assicurate con diritti negli Stati membri dell'UE a 27 che hanno coinvolto il Regno Unito prima della data del recesso e ai quali si sarebbero applicati i pertinenti regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale se non fosse avvenuto il recesso.

Si applicherebbe ai cittadini dell'UE a 27 e del Regno Unito che, avendo esercitato il proprio diritto alla libera circolazione prima della data del recesso, hanno acquisito o acquisiranno diritti nell'UE in relazione a periodi maturati o fatti o avvenimenti verificatisi prima della data del recesso[[20]](#footnote-21). La strategia coordinata va oltre il regolamento nel suo ambito di applicazione in quanto include anche:

* l'esportazione delle pensioni di vecchiaia per le persone che risiedono nel Regno Unito;
* il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria o dei costi connessi alle prestazioni di disoccupazione per i lavoratori frontalieri che risultano correnti al momento del recesso;
* le domande di rimborso trattate da uno Stato membro dell'UE a 27 che coinvolgono il Regno Unito e sono presentate dopo il recesso, ma che riguardano cure risalenti a prima del recesso;
* le cure mediche programmate e necessarie nel Regno Unito che risultano in corso alla data del recesso;
* le domande di rimborso, successive al recesso, delle prestazioni di disoccupazione erogate dal Regno Unito prima del recesso a lavoratori frontalieri che risiedono nel Regno Unito ma lavorano in uno Stato membro dell'UE a 27.

## Misure nazionali unilaterali più favorevoli

In alcuni settori i singoli Stati membri potrebbero aggiungere alla strategia coordinata di emergenza misure proprie, nazionali e unilaterali, che apportano una protezione ulteriore ai cittadini[[21]](#footnote-22). Gli Stati membri dell'UE a 27 potrebbero ad esempio decidere di mantenere l'esportazione verso il Regno Unito delle prestazioni in denaro diverse dalle pensioni di vecchiaia, come le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni di maternità/paternità, le pensioni di invalidità, le prestazioni di malattia, le pensioni di reversibilità, le pensioni per gli infortuni sul lavoro e le indennità di morte.

## Colmare il "vuoto" tra il recesso e il regime permanente

Contrariamente a quanto accadrebbe se l'accordo di recesso fosse ratificato, in caso di mancato accordo vi sarà inevitabilmente un periodo di "vuoto" dopo il recesso durante il quale i periodi di lavoro, di residenza o di assicurazione nel Regno Unito da parte dei cittadini non saranno coperti dalle misure di emergenza dell'Unione. La Commissione ritiene che l'impatto di questo "vuoto" sui cittadini debba essere ridotto al minimo.

Gli Stati membri dell'UE a 27 stanno adottando misure in relazione alla situazione dei cittadini dopo il recesso in caso di mancato accordo. Tali misure, che potrebbero andare oltre quelle di emergenza comuni a tutta l'Unione, dovrebbero essere unilaterali e limitate nel tempo.

Gli Stati membri dell'UE a 27 potrebbero prendere ad esempio in considerazione la possibilità di continuare ad applicare il principio della totalizzazione anche per i periodi di lavoro, di assicurazione e di residenza nel Regno Unito di tali persone successivi al recesso. Gli Stati membri dell'UE a 27 potrebbero anche consentire l'accesso all'assistenza sanitaria ai cittadini del Regno Unito che sono assicurati nel Regno Unito ma risiedono sul loro territorio, in condizioni di reciprocità.

# Informazioni supplementari

Le autorità pubbliche e i portatori di interessi possono trovare ulteriori informazioni sulle conseguenze di un recesso disordinato del Regno Unito per il soggiorno dei cittadini e i loro diritti in materia di sicurezza sociale nel seguente sito della Commissione:

[https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices\_it.](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it)

1. Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
2. L'espressione "cittadini del Regno Unito" comprende tali cittadini ma anche i loro familiari di paesi terzi che, alla data del recesso, risiedono già nel rispettivo Stato ospitante. [↑](#footnote-ref-3)
3. I cittadini del Regno Unito che hanno anche la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE restano cittadini dell'UE e mantengono pienamente i diritti di libera circolazione. [↑](#footnote-ref-4)
4. https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states\_en. [↑](#footnote-ref-5)
5. Quasi tutti gli Stati membri sono in contatto con le ambasciate e i consolati britannici. Alcuni di loro comunicano anche attraverso siti web in cui vengono trattate tematiche legate alla residenza e tramite i media sociali. Altri pubblicano opuscoli, istituiscono numeri verdi di assistenza per la Brexit, interpellano le ONG e le organizzazioni di datori di lavoro; alcuni Stati membri contattano singolarmente anche ciascun cittadino del Regno Unito residente sul loro territorio. [↑](#footnote-ref-6)
6. Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). [↑](#footnote-ref-7)
7. Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 016 del 23.1.2004, pag. 44). Questa direttiva non si applica in Irlanda e in Danimarca. [↑](#footnote-ref-8)
8. Per una recente panoramica dell'attuazione da parte degli Stati membri si veda la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 marzo 2019, sull'applicazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo [COM (2019)161 final]. [↑](#footnote-ref-9)
9. Cfr. capo III della direttiva 2003/109/CE (articoli 14-23). [↑](#footnote-ref-10)
10. Comunicazione della Commissione del 13 novembre 2018 "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza" [COM(2018)880 final]. [↑](#footnote-ref-11)
11. Va osservato che i cittadini britannici che non godevano dei diritti alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'UE erano già esentati dall'obbligo del visto. [↑](#footnote-ref-12)
12. Modifica del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. L'adozione formale avverrà nei prossimi giorni. [↑](#footnote-ref-13)
13. Portale dell'UE sull'immigrazione: [https://ec.europa.eu/immigration/.](https://ec.europa.eu/immigration/) [↑](#footnote-ref-14)
14. Sono possibili varie forme di migrazione a fini lavorativi, per le quali si applicano norme diverse a seconda dei casi. [↑](#footnote-ref-15)
15. Documento programmatico sui diritti dei cittadini in caso di Brexit senza accordo (pubblicato il 6 dicembre 2018; aggiornato da ultimo il 28 marzo 2019), cfr. <https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit>; documento programmatico sull'immigrazione del 12 aprile 2019 in caso di assenza di un accordo (pubblicato il 28 gennaio 2019), cfr. <https://www.gov.uk/government/publications/eu-immigration-after-free-movement-ends-if-theres-no-deal/immigration-from-30-march-2019-if-there-is-no-deal>. [↑](#footnote-ref-16)
16. [https://www.gov.uk/eusettledstatus.](https://www.gov.uk/eusettledstatus) [↑](#footnote-ref-17)
17. Cfr. [www.eurights.uk](http://www.eurights.uk/). [↑](#footnote-ref-18)
18. Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 35). [↑](#footnote-ref-19)
19. Cfr. progetto di nota orientativa dei servizi della Commissione su una strategia congiunta di emergenza per la Brexit a livello dell'UE a 27 in caso di recesso senza accordo ("strategia coordinata unilaterale di emergenza") discussa al seminario di esperti tecnici il 20 dicembre 2018. [↑](#footnote-ref-20)
20. Tale strategia si applica anche agli apolidi e ai rifugiati che si trovano in una situazione analoga, nonché ai familiari e superstiti di tali categorie di persone.

La strategia estende l'applicazione anche ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1231/2010 o del regolamento (CE) n. 859/2003 prima della data del recesso, ai loro familiari e superstiti per quanto riguarda i diritti acquisiti o da acquisire in relazione a situazioni che coinvolgono il Regno Unito prima del recesso. Ciò significa che i cittadini di paesi terzi che, prima della data del recesso, si trovavano in una situazione transfrontaliera all'interno dell'UE che coinvolgeva il Regno Unito, nonché i loro familiari e superstiti, conserverebbero i loro diritti negli Stati membri dell'UE a 27 in relazione a periodi maturati o fatti o avvenimenti verificatisi prima della data del recesso. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 non si applica alla Danimarca. [↑](#footnote-ref-21)
21. Come indicato nel progetto di nota orientativa (cfr. nota 19). [↑](#footnote-ref-22)